



# Ministero della Salute

## DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ministero della Salute  
DGISAN

0029826-P-22/07/2016



188896154

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e  
le piccole e medie imprese  
Via Molise 2 – 00187 Roma  
[dgpmpmi.div08@pec.mise.gov.it](mailto:dgpmpmi.div08@pec.mise.gov.it)

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI  
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione  
europea  
via XX Settembre 20 – 00187 Roma  
[pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)

ASSESSORATI ALLA SANITA'  
REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
Loro Sedi

AIDEPI  
Viale del Poggio Fiorito 61 – 00144 Roma  
[aidepi@aidepi.it](mailto:aidepi@aidepi.it)

A.I.P.A.  
Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano  
Fax 02/ 65.48.22  
[aiipa@aiipa.it](mailto:aiipa@aiipa.it)

CONFAPI UNIONE ALIMENTARI  
Via delle Sette Chiese, 146 - Roma  
Fax 06/51.22.497  
[info@unionalimentari.com](mailto:info@unionalimentari.com)

CNA ALIMENTARE  
Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
Via G.A. Guattani 13 – Roma  
Fax 06/44.24.95.18  
[cna@cna.it](mailto:cna@cna.it)

CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE  
V. S. Giovanni in Laterano 152 – 00184 Roma  
Fax 06.77202872 – 06.77260735  
[alimentazione@confartigianato.it](mailto:alimentazione@confartigianato.it)

FEDERDISTRIBUZIONE  
Via Albricci 8 – 20122 Milano  
[info@federdistribuzione.it](mailto:info@federdistribuzione.it)

FEDERALIMENTARE  
Viale Astronomia 30 – 00144 Roma  
Fax 06/59.033.42  
[segreteria@federalimentare.it](mailto:segreteria@federalimentare.it)



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA  
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PMI



*Ministero della Salute*  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE



*Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali*  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE  
INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

**ALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI  
CATEGORIA E DELLA DISTRIBUZIONE**

**AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO**

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'  
REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Applicazione del regolamento (UE) n. 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Come è noto, a partire dal 20 luglio 2016 il settore degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP) è abrogato dal Regolamento (UE) 609/2013 per esigenze di semplificazione normativa.

Con il conseguente riassetto normativo le disposizioni del Regolamento (CE) 41/2009 “relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine”, che definiscono le condizioni per l'uso in etichetta delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso”, sono state riprese dal regolamento (UE) 828/2014 per il loro trasferimento nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 come informazioni da fornire su base volontaria ai sensi dell'articolo 36, appositamente integrato con la lettera d): “informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti” dal Regolamento (UE) 1155/2013.

In definitiva, le disposizioni per indicare in etichetta l'assenza di glutine o il suo contenuto molto basso fuoriescono dalla disciplina specifica applicabile agli ADAP per rientrare nella disciplina generale relativa alle informazioni da fornire al consumatore sugli alimenti.

Considerato che i prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono generalmente volti in primis a sostituire il pane, la pasta e i prodotti da forno a base di cereali glutinati, le cui denominazioni legali sono talvolta disciplinate da specifiche norme, si rende opportuno rappresentare quanto segue agli operatori ed agli organi di controllo.

Pur venendo meno la *lex specialis* sugli ADAP, le disposizioni del regolamento (UE) 828/2014 consentono di mantenere l'approccio seguito finora, ammettendo la deroga alla normativa verticale per la denominazione legale, laddove prevista, solo per prodotti con la dicitura “senza glutine”, seguita dalla dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificatamente formulato per celiaci”).




L'approccio rimane quindi invariato rispetto a quello antecedente al 20 luglio 2016.

Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni, è possibile produrre e denominare pane o pasta in deroga alla legge n. 580 del 04 luglio 1967, recante “*Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari*”, nonché al DPR 30 novembre 1998, n. 502 “*Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146*” e al DPR 187/2001 “*Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146*”

In tale caso, è possibile produrre e denominare “*pane*” o “*pasta*” spendendo la dicitura volontaria “*senza glutine*”, corredata dalla dicitura “*specificamente formulato per persone intolleranti al glutine*” (o in alternativa “*specificamente formulato per celiaci*”) alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella di grano.

Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005, “*specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine*” o “*specificatamente formulati per celiaci*”, è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 del citato Decreto.

Tutte le diciture relative all'assenza di glutine, dal 20 luglio 2016 sono fornite su base volontaria ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le stesse dovranno rispettare le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento per non indurre in errore o confondere il consumatore, suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PMI DOTT. STEFANO FIRPO 	II DIRETTORE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE DOTT. GIUSEPPE RUOCCO 	IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI DELL'UNIONE EUROPEA DOTT. FELICE ASSENZA 
--	---	---